

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions - HotelPLUS- Assicurazione della Responsabilità Civile

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza destinata alle società proprietarie di hotel a copertura della responsabilità civile relativa all'attività di albergatore.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi per danni involontariamente causati derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose (garanzia RCT)
- ✓ Responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi per danni causati da difetto dei prodotti fabbricati o venduti dall'Assicurato derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento di cose e responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi per danni causati dai prodotti altrui esenti da vizi originari venduti dall'Assicurato (garanzia RCP e Smercio Prodotti Altrui)
- ✓ Responsabilità civile dell'Assicurato per danni a prestatori di lavoro da esso dipendenti per infortuni dagli stessi sofferti, incluse le malattie professionali (garanzia RCO)

Responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti dai suoi clienti in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati in hotel, consegnati o non consegnati all'albergatore (garanzia RC Albergatore - opzionale)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da furto
- ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge
- ✗ Danni derivanti da circolazione di veicoli a motore, natanti e velivoli
- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni derivanti dall'esposizione ad amianto/asbesto
- ✗ Danni subiti da cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ✗ Danni derivanti dalla presenza di funghi, muffe, micotossine e spore
- ✗ Danni derivanti da guerra e terrorismo
- ✗ Danni subiti da opere in costruzione
- ✗ Spese di sostituzione del prodotto difettoso
- ✗ Spese e oneri per il ritiro dal mercato del prodotto difettoso
- ✗ Danni causati da bruciate per contatto con apparecchi di riscaldamento

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, escluso Usa e Canada relativamente alle garanzie RCP e Smercio



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne ha conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions – HotelPLUS
Assicurazione della Responsabilità Civile

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Danni a cose portate in albergo dai clienti	Copertura dei danni a cose portate in albergo da clienti e/o consegnate o non consegnate all'albergatore.
RC cassette di sicurezza	Copertura dei danni derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di cose di proprietà dei clienti poste in cassette di sicurezza nelle camere di pertinenza dell'esercizio alberghiero.
RC del parcheggio	Copertura dei danni ai veicoli dei clienti posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza dell'esercizio alberghiero.
Servizi ai Clienti	Copertura dei danni causati ai clienti in conseguenza di servizi erogati dall'Assicurato (lavatura, smacchiatura, tintoria).
Danni a beni di terzi	Copertura dei danni a beni di terzi non clienti ricevuti dall'Assicurato in consegna o custodia o prestito.
Servizio di guardaroba e	Copertura dei danni a cose derivanti dal servizio di guardaroba e/o deposito in seguito a furto, danneggiamento, distruzione o errore di restituzione.

deposito	
RC servizi accessori	Copertura dei danni derivanti da servizi erogati dalla struttura alberghiera sia direttamente tramite propri dipendenti sia indirettamente tramite appaltatori e/o incaricati esterni (ad es: servizi benessere, noleggio strutture e impianti sportivi, organizzazione eventi, attività di ristorazione interna gestita da terzi).



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<p>In relazione alla garanzia RCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato ✗ Danni derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali ✗ Danni cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori ✗ Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione ✗ Danni da furto ✗ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ✗ Danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ✗ Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali ✗ Danni da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ✗ Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati ✗ Danni derivanti direttamente o indirettamente, da attività di information & communication technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica ✗ Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge ✗ Danni conseguenti a guerra e terrorismo ✗ Danni derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms) ✗ Danni da detenzione od impiego di esplosivi ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✗ Danni conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti ✗ Danni derivanti dalla presenza di asbesto/amianto o dall'esposizione allo stesso, o da prodotti e materiali contenenti il suddetto elemento ✗ Danni derivanti dalla presenza di funghi/batteri/muffe o dall'esposizione agli stessi o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi <p>In relazione alla garanzia RCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore ✗ Spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla legge ✗ Spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa ✗ Danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
-----------------------	---

- ✘ Danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
 - ✘ Danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale
 - ✘ Danni provocati da: prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS e patologie correlate; fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, urea formaldeide; prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (Latex); vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
 - ✘ Danni provocati da sementi ed organismi geneticamente modificati (G.M.O.) e/o prodotti per l'alimentazione animale geneticamente modificati
 - ✘ Armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche
 - ✘ Prodotti in sperimentazione
 - ✘ Violazione di brevetti o marchi
 - ✘ Danni derivanti da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e comunque qualsiasi prodotto a base di tabacco (compreso fumo passivo)
 - ✘ Danni derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne)
 - ✘ Danni derivanti da software/hardware, predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, a virus informatici
- In relazione alla garanzia RCO:
- ✘ Danni da detenzione od impiego di esplosivi
 - ✘ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
 - ✘ Danni da fumo passivo
 - ✘ Danni derivanti dalla presenza di asbesto/amianto o dall'esposizione allo stesso, o da prodotti e materiali contenenti il suddetto elemento
- In relazione alla garanzia RC Albergatore:
- ✘ Danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento
 - ✘ Danni ai veicoli e natanti in genere e alle cose in essi contenute
 - ✘ Danni riguardanti i valori in genere e oggetti preziosi non consegnati all'Assicurato
 - ✘ Danni derivanti da perdita, danneggiamento o distruzione di cose conseguenti a sequestro o distruzione avvenuti per ordine delle autorità
 - ✘ Danni derivanti da distruzione o danni a cose derivanti da insetti, animali, usura, deterioramento, logoramento o vizi intrinseci
 - ✘ Danni derivanti da responsabilità assunta a seguito di manleva rilasciata a qualsiasi persona o organizzazione
 - ✘ Danni ai seguenti beni: gioielli, pietre e metalli preziosi, perle, statue, quadri, collezioni ed opere d'arte in genere, pellicce, costumi d'epoca, fregi e decorazioni, apparecchiature elettroniche di valore superiore ad € 50.000; ai beni mobili consegnati, ma non compresi nel contratto di messa a disposizione degli stessi; ai beni consegnati al guardaroba
 - ✘ Danni derivanti da furto e le relative conseguenze
 - ✘ Danni avvenuti durante le movimentazioni e le operazioni di carico e scarico, se eseguite da terzi incaricati dei lavori
 - ✘ Danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni considerati necessari per lo svolgimento dell'attività
 - ✘ Danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata e/o quella svolta dai terzi (es. attrezzature) e alle cose costituenti oggetto diretto dell'attività svolta (ad esempio presentazione e/o lancio di prodotti) e i veicoli parcheggiati



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Le coperture sono soggette alle franchigie indicate nella proposta formulata dall'Impresa



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - La denuncia di sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, e dovrà essere corredata nel più breve tempo possibile dalle notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro - Relativamente alla garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare solo i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità, nonché i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge sugli infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle autorità competenti, o se l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, nonché i sinistri per i quali ha ricevuto una richiesta di risarcimento - Le Parti potranno avvalersi di una rete di loss adjusters esterna e redigere un'apposita procedura per la gestione dei sinistri, da allegare alle condizioni generali di assicurazione
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art.2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza, ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva - Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare il premio da anticipare per il periodo assicurativo successivo portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
---------------------	---

dopo la stipulazione	
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche proprietarie di strutture alberghiere.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, alla Società, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Chubb Easy Solutions HotelPLUS

Assicurazione della Responsabilità Civile

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

DEFINIZIONI

Ai fini della presente **Polizza** si intendono per:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione ;
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione ;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danneggiamenti a Cose:	alterazione fisica e/o chimica di Cose ;
Fatturato:	i "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art.2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nel Periodo Assicurativo al netto delle Fatturazioni tra Assicurati (Intercompany);
Massimale:	la massima esposizione della Società in ogni Sinistro , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto Danneggiamenti a Cose di loro proprietà;
Massimale Aggregato:	l'importo massimo cui la Società sarà tenuta a pagare in un Periodo Assicurativo , per tutte le garanzie della presente Polizza e per Sinistri in Serie ;
Messa in circolazione:	il Prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova;
Periodo Assicurativo:	il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza , per il quale il premio è dovuto;
Premio:	la somma dovuta dall' Assicurato alla Società ;
Prestatori di Lavoro:	Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all' Assicurato da un contratto prestazione di lavoro; Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei: ✓ i prestatori di lavoro temporaneo di cui l' Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice; ✓ i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38; le figure professionali di cui l' Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
Polizza:	il documento che prova l' Assicurazione ;
Prodotto:	ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; si considera Prodotto anche l'elettricità;
Produttore:	il fabbricante del bene o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
Retribuzioni:	qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a Prestatori di Lavoro o altri soggetti;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro ;
Sinistro (R.C.P.):	in caso di: ✓ garanzia in base all'accadimento del Sinistro: il manifestarsi del danno; ✓ garanzia in base alla richiesta di Risarcimento : la richiesta di Risarcimento ;
Sinistro (R.C.T./O.):	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione ;
Sinistro in serie:	una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più Prodotti ed in più Periodi Assicurativi ;

Società: l'Impresa Assicuratrice;
Subappaltatore: il soggetto cui l'**Assicurato** ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

Note sulla qualifica di Assicurato:

Assicurato è colui che, essendo qualificato produttore, o comunque ad esso assimilato, ai sensi di Legge, incluso il D.Lgs. del 06/09/2005, n. 206, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di Terzi, ad es. produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, sono considerati responsabili dal succitato D.Lgs., limitatamente ai danni imputabili da difettosità della loro produzione e/o fornitura.

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "**Cyber Risk**", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

Dati: qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'Assicurato.

Dati personali:

- A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password;
o
- B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.

Dati societari: qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.

Lesione fisica: Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione fisica** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.

Malware: programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Normativa sulla privacy: le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.

Sistema informatico: Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.

Violazione dei Dati: Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Fermo quanto precisato nell'art. 1891 del Codice Civile – **Assicurazione** per conto altrui o per conto di chi spetta, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza**, non possono essere esercitati che dal Contraente, e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per consentire alla Società l'accertamento e la liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dell'**Assicurato** e/o di eventuali altri titolari dell'interesse **Assicurato**.

Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla Società.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni.

Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla Società la stessa si impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di **Assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'**Assicurazione** sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del Contraente.

Art. 8 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o l'Intermediario, cui è assegnata la **Polizza** o dove il Contraente ha la sua residenza.

Art. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza**, ed è regolato alla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto alla **Società** i dati necessari del **Fatturato** e degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale **Risarcimento**.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la **Società** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **Sinistri** accaduti nel **Periodo Assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la **Società** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **Periodo Assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

Art. 11 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto **entro sei giorni** da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a. i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- b. i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'**Assicurato**/Contraente negli altri casi;
- c. i **Sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di **Risarcimento**;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento** (Art. 1915 C.C.)

Resta inteso che le Parti provvederanno ad avvalersi di una rete di Loss Adjuster esterna ed a redigere un'apposita procedura per la gestione dei sinistri, che verrà allegata alla presente **Polizza** e che prevarrà rispetto a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce peraltro spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

Art. 13 PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **Risarcimento** resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

Art. 14 LIMITAZIONE OFAC VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

SEZIONE I - GARANZIE R.C. VERSO TERZI (RCT)

Art. 1 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'**Assicurazione** comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'**Assicurazione** R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La presente **Assicurazione RCT** si intende estesa alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di lavoro** dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti del massimale RCT previsto in **Polizza**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Dalla presente estensione s'intendono esclusi i **Prestatori di lavoro, Dipendenti e non**, che svolgano servizi di Sport & Wellness, di Estetica & Healthcare, comunque servizi diretti alla persona, sia essa cliente dell'Hotel o meno.

Art. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

Art. 4 DEFINIZIONE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il Rappresentante legale dell'**Assicurato**.
- I Prestatori di Lavoro dell'**Assicurato** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 5 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- alle **Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodisce a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'**Assicurato**;
- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

 - cagionati da **Prodotti** o **Cose** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro **Messa in Circolazione**;
 - da furto;
 - cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
 - alle **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
 - da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'**Assicurazione**;
 - a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a **Cose** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
 - derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;

- ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo direttamente derivante da Malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi Sistema Informatico;
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- k) conseguenti a guerra e terrorismo;
- l) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms).
- m) da detenzione od impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- o) conseguenti, direttamente o indirettamente:
- da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - dall'esposizione al "fumo passivo";
 - dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
 - da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

Esclusione assoluta amianto/asbesto

Ad integrazione di quanto previsto in **Polizza**, si precisa che la presente **Assicurazione** non comprende, (e pertanto non saranno ammessi al risarcimento), sia danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto o dall'esposizione allo stesso, o da prodotti e materiali contenenti il suddetto elemento.

Per asbesto / amianto si intende il minerale in ogni forma, che in qualunque momento possa essere:

1. inalato come fibra, particella o polvere;
2. contenuto in o facente parte di un prodotto, di una struttura, o di qualsiasi altra cosa;
3. depositato sul vestiario;
4. ingerito; oppure
5. trasmesso con qualsiasi altro mezzo.

Esclusione funghi, muffe, batteri

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si precisa che la presente Assicurazione non comprende, (e pertanto non saranno ammessi al risarcimento) sia danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di funghi / batteri / muffe o dall'esposizione agli stessi o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi.

Per funghi, batteri e muffe si intende qualsiasi tipo o forma di funghi, di muffe in genere, di micotossine, di spore, gli odori e/o i sottoprodotti prodotti o rilasciati dai funghi.

Art. 6 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

A titolo indicativo e non limitativo si precisa che l'**Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per i rischi derivanti da:

Esposizioni e fiere

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dal montaggio dall'allestimento, e dallo smontaggio degli stand.

Servizi sanitari

Esistenza di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio.

E' esclusa qualunque responsabilità di tipo professionale.

Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori.

L'**Assicurazione** non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

Servizio di vigilanza, proprietà e/o custodia di cani anche effettuato con guardiani armati e con cani.

Si intende inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di proprietario e/o

Distributori automatici di bevande e simili

Proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dell'esistenza di distributori di proprietà di Terzi.

Carico e scarico

Operazione di prelievo, consegna e rifornimento merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

Squadre anti-incendio

Attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'**Assicurato**.

Magazzini, uffici e depositi

Proprietà, conduzione ed esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in **Polizza**.

Circolazione di veicoli non a motore

Circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi alberghieri, di veicoli senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.

Art. 7 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 8 COMMITTENZA AUTO

A maggior precisazione di quanto previsto all'**Art. 5** punto **b)**, l'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Art. 9 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di **Polizza**.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI **POLIZZA**, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

Art. 10 DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a **Polizza** del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI **POLIZZA**, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

Art. 11 R.C. FABBRICATI

Ad integrazione di quanto regolato in **Polizza**, si precisa che l'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in **Polizza** e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'**Assicurazione** comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2), nonché cancelli automatici, insegne.

L'**Assicurazione** comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria di fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. 81/2008, la garanzia opera alla condizione che l'**Assicurato** abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'**Assicurazione**.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. 12 COMMITENZA DI LAVORI DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE ED AMPLIAMENTO DI AMBIENTI (ANCHE AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008)

Ad integrazione di quanto regolato in **Polizza**, si precisa che l'**Assicurazione** è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda esercitata dall'**Assicurato**. Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente **Polizza** alla Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso. L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in **Polizza** per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati. Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

Art. 13 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA, PREVENZIONE E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato**, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'**Assicurato** stesso.

La Società non ecciperà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza di norme di cui al D.Lgs. 81/2008, tuttavia qualora il sinistro sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme della D.Lgs 81/2008 la franchigia prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

Art. 14 INQUINAMENTO ACCIDENTALE (72h)

A parziale deroga di quanto previsto dall'**Art. 5 Esclusioni ai fini dell'Assicurazione R.C.T.** della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in **Polizza**.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'**Assicurato**.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni all'interno dei siti produttivi dell'**Assicurato** volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ L'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'**Assicurato** così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'**Assicurato** o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ Fermo quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni **Sinistro** relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla **Società** nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'**Assicurazione**.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA risarcibile ai termini della presente estensione. La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e non comprende i danni:

- a) Derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) Provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in **Polizza**;
- c) Cagionati a cose di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) Conseguenti:
 - ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'**Assicurazione** comprende altresì, entro il massimo del **10%** le spese sostenute dall'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un **Sinistro** risarcibile a termini di **Polizza**, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso alla **Società**. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze; inoltre non vale per qualsiasi tipo di danno verificatosi in relazione al noleggio e/o comodato d'uso di impianti e/o installazioni dell'**Assicurato** presso Terzi.

SEZIONE II - R.C. PRODOTTI E SMERCEO DI PRODOTTI ALTRUI NELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale-interessi-spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei prodotti fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'**Assicurato** stesso e/o suoi depositari, nell'ambito dell'Attività Assicurata, per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dai prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**, dopo la consegna a Terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione (ai sensi del D. Lgs del 06/09/2005 n 206) e per i quali l'**Assicurato** rivesta in Italia la qualifica di produttore.

L'**Assicurazione** comprende entro il limite del massimale previsto per la Responsabilità Civile Prodotti, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma.

È compresa la responsabilità civile che deriva all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'**Assicurazione** comprende i danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ali prodotto finito.

Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei Prodotti":

- gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
- gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'**Assicurato**;
- gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso;
- i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.
- lo smercio di prodotti altrui nella struttura alberghiera.

Art. 2 DEFINIZIONE TERZI

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

Art. 3 GARANZIA IN BASE ALLA DATA DI ACCADIMENTO DEL SINISTRO (loss occurrence basis)

La garanzia vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei prodotti, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto e a condizione che non rientrino nella sfera di operatività temporale di altro contratto assicurativo.

In caso di sinistro in serie, la garanzia si estende ai sinistri della stessa serie avvenuti o denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di risarcimento previsti in **Polizza**.

Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

Premesso che il massimale indicato in **Polizza** rappresenta il massimo esborso della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al massimale indicato:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di **Assicurazione** o – per le polizze di durata inferiore all'anno – nell'intero periodo di **Assicurazione**;
- per "sinistro in serie", intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestandosi in più prodotti ed in più anni, e sempreché vengano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Inoltre, qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 5 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'**Assicurazione** vale per i prodotti consegnati in tutti i Paesi del Mondo esclusi U.S.A. e CANADA e per sinistri ivi verificatisi.

Art. 6 ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P.

L'**Assicurazione** non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e che non gli derivano direttamente dalla legge;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- h) i danni provocati da:
 - prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS e patologie correlate;
 - fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, urea formaldeide;
 - prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (Latex);
 - vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
- i) danni provocati da sementi ed organismi geneticamente modificati (G.M.O.) e/o prodotti per l'alimentazione animale geneticamente modificati;
- j) armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche;
- k) prodotti in sperimentazione;
- l) violazione di brevetti o marchi;
- m) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e comunque qualsiasi prodotto a base di tabacco (compreso fumo passivo);
- n) i danni derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne);
- o) qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di Dati o un Programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - ✓ una Violazione dei Dati relativa ai Dati Personali di Terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di Dati societari appartenenti a Terzi;
 - ✓ Cyber Liability, cioè un Danno a cose, inclusi i Dati, e/o una Lesione Fisica, direttamente derivante da Malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi Sistema Informatico;

Art. 7 R.C. SMERCIO

Di comune accordo tra le Parti Contraenti, si conviene di estendere la garanzia Assicurativa al rischio dello smercio.

Pertanto l'**Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'**Assicurazione** riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla Messa in circolazione e, comunque non oltre la data di scadenza della **Polizza**, da cose vendute o consegnate dalla struttura alberghiera assicurata, durante il periodo di validità della garanzia.

L'**Assicurazione** non comprende i Danneggiamenti alle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

La garanzia non è valida se l'**Assicurato** detiene merce non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

SEZIONE III - GARANZIE R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Art. 1 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La Società risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti, siano essi:

- non soggetti all'**Assicurazione** obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della franchigia come da SCHEDA DI **POLIZZA** per ogni prestatore di lavoro infortunato.

La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'**Assicurazione** di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata **Assicurazione** di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Art. 2 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

La presente assicurazione s'intende esteso alla responsabilità civile personale dei **prestatori di lavoro dipendenti**, per danni involontariamente cagionati agli altri prestatori subordinati, lavoratori parasubordinati e interinali, dell'**Assicurato**, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale previsto per la garanzia RCO.

Art. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

Art. 4 PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. LAVORO INTERINALE)

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'**Assicurato**.

Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'**Assicurato**.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'Art. 1916 C.C.

Art. 5 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.O.

L'**Assicurazione** non comprende i danni derivanti:

- a) da detenzione od impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) da Malattie Professionali;
- d) da fumo passivo.

Art. 6 ESCLUSIONE ASSOLUTA AMIANTO/ASBESTO

Ad integrazione di quanto previsto in **Polizza** si precisa che la presente **Assicurazione** non comprende, (e pertanto non saranno ammessi al risarcimento), sia danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto o dall'esposizione allo stesso, o da prodotti e materiali contenenti il suddetto elemento.

Per asbesto / amianto si intende il minerale in ogni forma, che in qualunque momento possa essere:

- inalato come fibra, particella o polvere;
- contenuto in o facente parte di un prodotto, di una struttura, o di qualsiasi altra cosa;
- depositato sul vestiario;
- ingerito; oppure
- trasmesso con qualsiasi altro mezzo.

Art. 7 ESTENSIONE MALATTIE PROFESSIONALI**A) Oggetto dell'Assicurazione**

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di **Assicurazione** la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del **Sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

La garanzia inoltre non vale:

1. Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti;
 - a) Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - b) Alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs.81/2008;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. Per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
4. Per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
5. Per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il **premio** Assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'**Assicurato**.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione del presente documento e/o appendice e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'**Assicurato**, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di **Assicurazione**. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della **Polizza** e/o della presente estensione di garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il periodo di **Polizza**.

Ferme, in quanto compatibili le Condizioni Generali di **Assicurazione** in punto di denuncia di Sinistri, l'**Assicurato** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima per ogni persona infortunata riportata nella "Scheda di Polizza"; tuttavia in nessun caso la **Società** sarà chiamata a risarcire importi superiori alla somma indicata nella "Scheda di Polizza" per anno Assicurativo e per:

- ✓ Più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- ✓ Più danni verificatisi in uno stesso periodo di **Assicurazione**.

B) Manifestazione

La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il **Contraente/Assicurato** avrà l'obbligo di denunciare il **Sinistro**, nei seguenti casi:

- a) A seguito di formale richiesta danni all'**Assicurato**, da parte del lavoratore;
- b) In caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL.

L'**Assicurato** prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del **Sinistro** per come sopra citato.

L'**Assicurato/Contraente**, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce all'Assicuratore il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini di **Polizza**.

SEZIONE IV - RC DELL'ALBERGATORE - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza)

Art. 1 RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ALBERGATORE PER COSE PORTATE IN ALBERGO DAI CLIENTI

1.1 Danni a cose portate in albergo dai clienti

A parziale deroga di quanto indicato in **Polizza**, alla precedente **Sezione I, Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione** è estesa ai danni subiti dai clienti, ai sensi degli artt. del Codice Civile n. 1783, 1784, 1785 e 1785 bis nonché dell'Art. 1786 nel caso di ristorante ed altre attività assimilate, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate in albergo e/o consegnate in custodia all'albergatore.

Alla presente garanzia si applicano i limiti di risarcimento qui di seguito riportati:

- A. Cose portate in albergo, consegnate all'**Assicurato**/Albergatore e riposte e non riposte in mezzi di custodia nel rispetto del limite di risarcimento per sinistro/cliente/stanza o suite: come da SCHEDA DI **POLIZZA**.
- B. Cose portate in albergo e non consegnate all'**Assicurato**/Albergatore, inclusi i beni custoditi nelle casseforti/cassette di sicurezza in dotazione alle stanze il cui contenuto non viene dichiarato/consegnato all'**Assicurato**/Albergatore nel rispetto del limite di risarcimento per sinistro/cliente/ stanza o suite di 100 volte il prezzo per giornata della camera locata al cliente con il limite di: come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

Relativamente ai gioielli e preziosi, purché custoditi nelle casseforti a muro delle camere (ma ferma l'esclusione dei valori e denaro contante) la garanzia è prestata nel limite per sinistro ed anno assicurativo come da SCHEDA DI **POLIZZA** e si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto me da SCHEDA DI **POLIZZA** sull'importo liquidabile e purché, in caso di sottrazione, la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

1.2 Servizi ai clienti

L'**Assicurazione** comprende i danni cagionati ai clienti e conseguenti ai servizi erogati dall'**Assicurato** per i propri clienti a seguito di operazioni di lavatura, stiratura, smacchiatura e simili.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- Cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento
- Ai veicoli e natanti in genere e alle cose in essi contenute, salvo quanto stabilito da altre clausole di **Polizza**
- Riguardanti i Valori in genere e Oggetti preziosi non consegnati all'**Assicurato**/Albergatore.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI **POLIZZA**, per **sinistro / cliente / Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

1.3 Precisazioni

Si precisa che la presente **Assicurazione** comprende i danni derivanti, a titolo esemplificativo e non restrittivo, quali servizi alberghieri :

- a) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito alle attività descritte in **Polizza**;
- b) dalla proprietà di biciclette, tricicli, furgoncini a pedale ed altri mezzi di trasporto a mano;
- c) dal servizio pubblicitario attraverso insegne luminose e non, cartelli e striscioni;
- d) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, carico e scarico di bagagli, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- e) dai servizi di ristorante e bar (compreso l'esercizio di montavivande e montapiatti), feste, manifestazioni, trattenimenti danzanti (esclusi i danni agli autisti ed orchestrali), sala congressi, spacci e negozi, compreso lo smercio di cibi e bevande;
- f) da spazi inerenti l'esercizio alberghiero, quali piazzali, viali, giardini anche alberati e parchi, compresi i rischi derivanti dalla proprietà e uso di macchine ed attrezzature anche a motore, necessarie per la loro manutenzione;
- g) dalle recinzioni, tettoie, porte e cancelli manovrati con congegni automatici;
- h) dall'esistenza di eventuali parchi giochi per bambini, piscine, campi e/o spazi sportivi, etc, posti nell'area dell'albergo.
- i) da servizi di recapito posta e missive e di accesso a terminali per la consultazione di internet e casella di posta elettronica
- j) da servizi di segretariato.

Sono inoltre compresi i danni cagionati a terzi da personale occasionale non alle dirette dipendenze dell'**Assicurato** e di cui questi si avvale per l'espletamento di alcuni servizi connessi alla conduzione dell'esercizio;

1.4 Responsabilità civile cassette di sicurezza

La presente **Assicurazione** comprende i danni derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di cose di proprietà dei Clienti dell'**Assicurato**, poste in cassette di sicurezza, nelle camere di pertinenza dell'esercizio alberghiero. Ai fini della responsabilità civile ascrivibile all'**Assicurato**, si precisa che le suddette cose si intendono "non consegnate".

1.5 Esclusioni

L'**Assicurazione** non comprende i danni, derivanti da o connessi a:

- a) perdita, danneggiamento o distruzione di cose conseguenti a sequestro o distruzione avvenuti per ordine delle autorità;
- b) distruzione o danni a cose derivanti da insetti, animali, usura, deterioramento, logoramento o vizi intrinseci;
- c) responsabilità assunta a seguito di manleva rilasciata a qualsiasi persona o organizzazione;
- d) ai veicoli, o a parti di essi, di proprietà dei clienti, posti nelle autorimesse e/o parcheggi di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

Art. 2 DANNI AI BENI DI TERZI

A parziale deroga di quanto previsto in **Polizza**, la presente **Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per i danni di seguito descritti.

2.1 Danni a beni di terzi (non clienti dell'albergo)

Danni ai beni di terzi, che l'**Assicurato** abbia ricevuto in consegna e/o custodia e/o prestito e non rientranti nell'ambito dell'**Art. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ALBERGATORE PER COSE PORTATE IN ALBERGO DAI CLIENTI** della presente **Sezione**.

Per **beni di Terzi** si intende qualsiasi bene mobile consegnato all'**Assicurato** per la realizzazione e/o l'organizzazione dell'attività da svolgere c/o l'**Assicurato**.

2.2 Limiti di risarcimento

Vedi SCHEDA DI **POLIZZA** per ogni **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo** per danni materiali diretti.

2.3 Franchigie e/o scoperti

La presente estensione si intende prestata con l'applicazione di una **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**; tuttavia la franchigia minima deve intendersi elevata ad € 5.000= (cinquemila) per **Sinistro** per danni a beni di valore artistico e/o storico, per i quali l'**Assicurato** abbia messo in atto idonee misure di protezione e prevenzione danni causati da Terzi.

2.4 Esclusioni specifiche

In aggiunta alle Esclusioni previste in **Polizza**, qualora non ulteriormente derogate, sono esclusi, e quindi non saranno ammessi al risarcimento, i danni causati:

- Ai seguenti beni: gioielli, pietre e metalli preziosi, perle, statue, quadri, collezioni ed opere d'arte in genere, pellicce, costumi d'epoca, fregi e decorazioni;
- Ad apparecchiature elettroniche di valore superiore ad € 50.000,= (cinquantamila);
- Ai beni mobili consegnati, ma non compresi nel contratto di messa a disposizione degli stessi;
- Ai beni consegnati al Guardaroba;
- Da furto e le relative conseguenze;
- Durante le movimentazioni e le operazioni di carico e scarico, se eseguite da terzi incaricati dei lavori;
- Per l'esecuzione dei lavori connessi all'attività, cioè i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni considerati necessari per lo svolgimento dell'attività;
- Ai veicoli e/o parti di veicoli di proprietà e/o in uso dei partecipanti e/o spettatori di un evento organizzato presso le strutture alberghiere, posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento medesimo;
- i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata e/o quella svolta dai Terzi (es. attrezzature) e alle cose costituenti oggetto diretto dell'attività svolta (ad esempio presentazione e/o lancio di prodotti) e i veicoli parcheggiati.

Art. 3 SERVIZIO DI GUARDAROBA E/O DEPOSITO

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme di **Polizza**, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, o servizi ad esso assimilati, la garanzia comprende, entro il limite indicato nella Vedi **Scheda di Polizza**, i danni sofferti, in seguito a furto, danneggiamento, distruzione o errore di restituzione di cose e/o abbigliamento depositati nel guardaroba ove si svolge l'evento, per la responsabilità a lui derivante ai sensi dell'Art. 1784 C.C. ferma l'esclusione per i danni a cose non consegnate.

La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, assegni, altri valori, inclusi veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

A tale riguardo l'**Assicurato** dichiara che:

- il guardaroba e/o gli altri locali adibiti a tali servizi, sono costantemente controllati da un preposto dell'**Assicurato**;
- gli oggetti e/o l'abbigliamento sono restituiti alla clientela soltanto dietro presentazione della contromarca consegnata all'atto del deposito.

Ai fini della presente **Assicurazione** è considerato un unico evento furto, e quindi considerato unico sinistro, l'insieme dei pregiudizi causati da furto ed accaduti nel corso del medesimo periodo di 24h (ventiquattro ore).

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI **POLIZZA**, per **sinistro / cliente / Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

Art. 4 RESPONSABILITA' CIVILE DEL PARCHEGGIO (GARAGE KEEPER'S LIABILITY)

A parziale deroga di quanto previsto all'**Art. 5 Esclusioni della Sezione I**, la presente **Assicurazione**, fermo quanto previsto all'Art. 1785 quinquies del Codice Civile, comprende i danni ai veicoli o a parti dei veicoli di proprietà dei clienti, posti nelle autorimesse e/o parcheggi di pertinenza dell'esercizio alberghiero anche durante le operazioni di carico e scarico, manovre di parcheggio e attività di servizio, riparazioni e simili, tutte effettuate nell'ambito stesso dell'esercizio alberghiero.

La validità della presente estensione di garanzia è subordinata al fatto che durante il rimessaggio via sia apposito servizio di vigilanza prestato da Istituto di Vigilanza o da incaricati della struttura alberghiera assicurata e condizionato alla presa in carico del veicolo dopo la verifica delle condizioni del veicolo stesso, con rilascio al cliente di verbalizzazione che attesti condizione preesistente alla consegna allo scopo di dirimere agevolmente ogni contestazione di danno.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI **POLIZZA**, per **sinistro / cliente / Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI **POLIZZA**.

Art. 5 RC SERVIZI ACCESSORI - SUBAPPALTO E/O INCARICATI ESTERNI

La presente **Assicurazione** vale anche per i servizi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo, erogati dalla struttura alberghiera assicurata, sia direttamente tramite propri dipendenti, sia indirettamente tramite Appaltatori e/o **Incaricati esterni** incaricati dall'**Assicurato**, quali:

- 1) Servizi benessere, massaggi, cure estetiche e sala spa,
- 2) Noleggio di strutture ed impianti sportivi (ad esempio piscine, campi da golf e tennis, palestra e sala fitness, etc)
- 3) Organizzazione di eventi e manifestazioni in genere, inclusi corsi di cucina e di ristorazione presso i locali della struttura alberghiera, con consumo dei cibi preparati durante i corsi
- 4) Attività di ristorazione interna alla struttura alberghiera gestita da terzi.
- 5) Appalto e subappalto di altre attività in ambito alberghiero

Nel caso in cui tali servizi vengano effettuati per il tramite di terzi, dalla presente **Assicurazione** si intende esclusa qualsiasi Responsabilità personale e professionale di questi ultimi.

Premesso che l'**Assicurato** può avvalersi di Subappaltatori e/o incaricati esterni per lo svolgimento di parte delle attività suddette, si precisa che:

- a) Sono coperti i danni cagionati a terzi dai **Subappaltatori** mentre eseguono i lavori nei locali e/o per conto dell'**Assicurato**. Ciò, comunque, entro i limiti ed i **Massimali** convenuti in **Polizza** per **Sinistro**, i quali restano, ad ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità tra l'**Assicurato** ed i **Subappaltatori** o fra i **Subappaltatori**;
- b) la garanzia viene prestata in differenza di limiti e condizioni rispetto alle eventuali coperture stipulate dai **Subappaltatori** e/o Incaricati esterni per l'esecuzione delle attività presso i locali dell'**Assicurato**

L'**Assicurato** si impegna ad avere evidenza aggiornata delle coperture assicurative autonome e congrue dei **Subappaltatori e/o Incaricati Esterni** per i danni cagionati a terzi nell'esercizio della loro attività personale e professionale presso i locali e/o per conto dell'**Assicurato**.

Agli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 5 Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di **Sinistro**
- Art. 6 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 8 Foro competente
- Art. 10 Regolazione del premio
- Art. 12 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legale

CONDIZIONI PARTICOLARI RC PRODOTTI E SMERCIO DI PRODOTTI ALTRUI NELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

- Art. 3 Garanzia in base alla data di accadimento del sinistro (loss occurrence basis)

Norme da seguire in caso di Sinistro

Norme generali (per tutti i Sinistri)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di Risarcimento e la documentazione sui danni;
- collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

Norme particolari (per i Sinistri indicati)

A) Per i Sinistri R.C. Verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciatoo dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta.
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

B) Per i Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

1. Modalità e cause del Sinistro e relative indagini svolte e in corso.
2. Documentazione sul prodotto:
 - ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita,
 - scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto,
3. Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto,
4. Precisare se il prodotto è fabbricato dall'**Assicurato** o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
5. Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.

N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

1. indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206),
2. notificare il Sinistro al produttore.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimito: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.